



# CITTÀ DI SPINEA

## CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Settore proponente: SETTORE COMMERCIO E SERVIZI CIMITERIALI

### ORDINANZA N. 37 DEL 13/06/2017

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEGLI SCHIAMAZZI E DEI RUMORI MOLESTI PRODOTTI DA PUBBLICI ESERCIZI E/O DA ESERCIZI SIMILARI CON ATTIVITA' RUMOROSE**

#### IL SINDACO

**PREMESSO** che l'inquinamento acustico viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini, i quali richiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

**RILEVATO** che nel territorio cittadino, così come emerge dalle numerose lamentele pervenute dalla cittadinanza, rese sia in forma orale che sotto forma di esposti e/o petizioni, si registrano ripetuti episodi di schiamazzi o comunque di disturbo della quiete specie in ore notturne, concentrati soprattutto attorno a taluni pubblici esercizi che risultano di particolare attrattiva

**CONSIDERATO** l'alto valore che il silenzio assume per un'eccellente rigenerazione psicofisica della persona umana;

**VERIFICATO**, infatti, che questi casi di disturbi nascono in conseguenza dell'esercizio di attività di pubblici esercizi di somministrazione, quando queste attività sono svolte nelle ore serali e notturne, nel contesto urbanizzato del territorio;

**PRESO ATTO** della necessità di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la repressione di rumori molesti, ovvero di regolamentare le attività rumorose assicurando fasce orarie di rispetto o di inibizione, tali da contemperare le esigenze abitative e di soggiorno con quelle di svago o intrattenimento e quelle delle attività economiche e lavorative;

**PRESO ATTO** altresì della necessità di eliminare gli inconvenienti relativi all'abbandono di contenitori e quant'altro correlato all'assunzione di bevande e alimenti, senza riguardo per la pulizia dei luoghi, in particolare negli spazi antistanti gli esercizi pubblici, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato, in quanto costituiscono fonte di pericolo per i soggetti che abitano quei luoghi e vi transitano, con riferimento all'art. 3 comma 17 della Legge 15 luglio 2009 n. 94;

**RITENUTO**, nel rispetto del Piano di Zonizzazione Acustica (approvato con Delibera Consiliare del 08/11/1999, n. 103) che risulti indispensabile - oltre che opportuno - porre rimedio a situazioni che interferiscono negativamente sulla serena convivenza della cittadinanza creando disagi in modo particolare dovuti al rumore nelle ore serali e/o notturne;

**RITENUTO**, pertanto, doveroso intervenire - in attesa di specifica integrazione del vigente regolamento comunale che disciplini la materia - con *ordinanza* a salvaguardia degli interessi sia



# CITTÀ DI SPINEA

## CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

individuali che collettivi in maniera tale da contemperare il diritto di riunione, il diritto allo svolgimento di attività economico-commerciali ma anche il diritto della cittadinanza a vedere tutelata la salute e la sicurezza urbana, assicurata, anche e soprattutto, dalla serena ed ordinata convivenza fra i componenti della società stessa;

**VALUTATO** inoltre che, al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, si rende necessaria, fra l'altro, l'adozione di misure sanzionatorie, sia pecuniarie che interdittive, quale la sanzione accessoria della sospensione dello svolgimento di quelle attività che siano fonte e/o causa, diretta od indiretta, di comportamenti antisociali sopra esplicitati;

**CONSIDERATO** che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto anche alla generalità delle persone;

### VISTI:

- gli artt. 650 e 659 del Codice Penale;
- l'art. 844 del Codice Civile;
- la L. 24 novembre 1981, n. 689;
- il D.P.C.M. 1 Marzo 1991;
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- la L.R. 10 maggio 1999, n. 21;
- l'art. 7 bis e 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 3 commi 16, 17 e 18;
- la legge 48/2017;

*per quanto in premessa esposto*

### ORDINA

su tutto il territorio comunale il divieto di schiamazzi e di rumori molesti prodotti da pubblici esercizi e/o da attività rumorose e di qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, in particolare:

1. Sono vietati, dalle ore 22.00 alle ore 07.00 del giorno successivo, i comportamenti che sono fonti e causa diretta, ovvero mediata, di fatti e situazioni quali: suoni musicali diretti o riprodotti, schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti, anche derivanti da un utilizzo emulativo dei veicoli, occupazioni improprie della sede stradale e degli spazi con limitazioni od intralci alla libera circolazione mediante il consumo sul posto di alimenti e bevande con abbandono senza riguardo dei relativi contenitori.
2. Ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, delle licenze di esercizio per spettacoli o intrattenimenti pubblici, di sale per attività sportive, per i biliardi od altri giochi leciti, compresi i circoli privati ed attività assimilabili:
  - a) è fatto obbligo ai gestori di porre in essere ogni comportamento utile a contenere gli schiamazzi ed ogni altro comportamento degli avventori atto a costituire causa di disturbo, in particolare nelle aree esterne predisposte per l'attività, adiacenti o pertinenti al locale, ottenute in concessione - se pubbliche - o a disposizione dell'esercente - se private;



# CITTÀ DI SPINEA

## CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

- b) è fatto obbligo di assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno dopo i seguenti orari

**dal lunedì al giovedì dopo le ore 22.00**

**venerdì e sabato dopo le ore 23.30**

**domenica dopo le ore 22.30**

Dopo gli orari sopraindicati gli impianti elettroacustici di amplificazione sonora, gli apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini nonché gli strumenti musicali, potranno essere usati soltanto all'interno degli edifici, nel rispetto dei limiti di legge ed in maniera tale da non essere avvertiti all'esterno e/o da non disturbare il vicinato; Prima di tali orari dovranno essere rispettati i limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica e, in ogni caso, non disturbare la quiete pubblica;

- c) è vietato, se non espressamente autorizzato, l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione sonora, di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e/o di immagini nonché lo svolgimento di eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali nelle aree esterne predisposte per l'attività, adiacenti o pertinenti al locale, ottenute in concessione - se pubbliche - o a disposizione dell'esercente - se private;
- d) è fatto obbligo di asportare, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, i residui di consumazioni dal suolo pubblico antistante gli esercizi nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze.
2. Sono escluse dal rispetto della presente ordinanza le manifestazioni e/o iniziative entrate negli usi e nelle consuetudini e quelle regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale

### AVVERTE

Che le violazioni alla predetta ordinanza, qualora non costituiscano ipotesi penalmente sanzionabili ai sensi degli art. 650 c.p. per l'inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'Autorità competente e art. 659 del c.p. o qualora la sanzione non sia già prevista da specifica normativa, sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 25,00 e un massimo di euro 500,00 con le seguenti modalità:

- Euro 100,00 alla prima violazione;
- Euro 200,00 alla seconda violazione;
- Euro 500,00 per ogni violazione successiva alla seconda.

In caso di recidiva di violazioni del dispositivo della presente ordinanza, ovvero quando le violazioni sono commesse direttamente dall'esercente di un qualsiasi pubblico esercizio e/o attività similari, il Sindaco potrà disporre la chiusura dell'esercizio per tre giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel periodo di validità della predetta ordinanza, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.



# CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

---

## DISPONE

**Il presente atto entra in vigore il 16 giugno 2017 e resterà vigente fino alla sua espressa revoca/modifica qualora cessino o si modifichino i presupposti di fatto e di diritto accertati anche a seguito del costante monitoraggio della situazione**

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Spinea e sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa ed altri organi d'informazione.

Copia della stessa verrà trasmessa alla Stazione Carabinieri, ed all'Unione dei Comuni del Miranese;

La Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Miranese e gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Il Sindaco  
Silvano Checchin